

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (Atto n. 357).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La II Commissione (Giustizia),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente,

condivisi i rilievi espressi dalla Commissione VIII ed il parere della Commissione XIV;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo introduce il nuovo articolo 727-*bis* del codice penale;

le fattispecie contemplate nell'articolo in esame sanzionano: l'uccisione, fuori dai casi consentiti e se il fatto non costituisce più grave reato, di un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro; la cattura o il possesso, fuori dai casi consentiti e se il fatto non costituisce più grave reato, di un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 3.000 euro; la distruzione, fuori dai casi consentiti, di un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta, con l'ammenda fino a 4.000 euro; il prelievo o il possesso, fuori dai casi consentiti, di un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta, con l'ammenda fino a 3.000 euro;

le predette sanzioni troverebbero quindi applicazione anche se la condotta avesse ad oggetto un solo esemplare appartenente ad una specie animale o vegetale selvatica protetta e, trattandosi di fattispecie contravvenzionali, anche in caso di colpa lieve;

la citate disposizioni appaiono quindi non rispettose del principio di proporzionalità della pena, non del tutto conformi ai principi di delega e talvolta più rigorose rispetto a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria di riferimento (2008/99/CE); l'applicazione di tali norme potrebbe pertanto risultare eccessivamente estesa, con la conseguente criminalizzazione di comportamenti il cui disvalore sociale sia poco rilevante; se si considera, poi, che a tale fattispecie è altresì ricollegata la responsabilità *ex* decreto n. 231 del 2001, si comprende come l'impatto sanzionatorio potrebbe risultare in concreto esorbitante rispetto alla reale portata offensiva della fattispecie;

l'articolo 3, della citata direttiva prevede, in primo luogo, che le condotte ivi indicate siano previste come reato se poste in essere «intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza» e quindi, secondo il nostro ordinamento penale, con dolo o colpa grave;

il medesimo articolo 3, al comma 1, lettera f), prevede inoltre che costituiscano reato «l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie

animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie»; questa disposizione appare particolarmente importante anche perché chiarisce che le fattispecie penali devono essere configurate tenendo conto di come il bene protetto non sia tanto il singolo esemplare quanto « lo stato di conservazione della specie »;

l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge di delega (legge n. 96 del 2010) dispone, tra l'altro, che siano previste sanzioni amministrative o penali; che le sanzioni penali debbano essere previste nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta; che siano previste la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; che la pena dell'arresto sia congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità;

in sostanza, la direttiva e la legge di delega prevedono il ricorso alla sanzione penale quale *extrema ratio*: per fatti molto gravi, che espongano a pericolo o danneggino lo stato di conservazione di una specie animale o vegetale selvatica protetta, incidendo su una quantità non trascurabile di esemplari, e che siano tali da giustificare l'applicazione di sanzioni gravi come, appunto, quella dell'ammenda alternativa o congiunta all'arresto;

appare quindi necessario che le fattispecie di cui all'articolo 727-bis siano riformulate al fine di elevare sensibilmente la soglia di punibilità: recependo la clausola di salvezza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della direttiva 2008/99/CE; configurando condotte la cui offensività sia tale da giustificare la punibilità anche titolo di colpa lieve (non essendo possibile nel nostro ordinamento limitare l'elemento soggettivo dell'illecito penale alla sola colpa grave) e la cui gravità sia tale da richiedere la sanzione dell'ammenda alternativa o congiunta a

quella dell'arresto, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità della pena;

occorrerebbe inoltre approfondire quali siano i rapporti tra la contravvenzione di cui al nuovo articolo 727-bis, primo comma, ed il delitto di uccisione di animali previsto dall'articolo 544-bis del codice penale, anche al fine di un miglior coordinamento delle citate fattispecie con quelle già vigenti;

l'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento introduce un'ulteriore contravvenzione: si tratta della fattispecie di « danneggiamento di habitat », prevista dal nuovo articolo 733-bis del codice penale, sanzionata con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro;

l'articolo 1, comma 3, del provvedimento fornisce una definizione normativa di « habitat », stabilendo che ai fini dell'applicazione della disposizione in esame per « habitat all'interno di un sito protetto » si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come « zona a tutela speciale » a norma della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come « zona speciale di conservazione » a norma della direttiva 92/43/CE; pertanto, per valutare l'effettivo ambito di applicazione della fattispecie sarebbe necessario verificare, anzitutto, se e quali aree siano state classificate, in base alle citate direttive, come « zone a tutela speciale » ovvero come « zone speciali di conservazione »;

il reato si perfeziona ove la distruzione o il deterioramento dell'habitat avvengano « in modo significativo »: espressione questa che, di per sé, potrebbe rendere la fattispecie non sufficientemente determinata e di difficile applicazione;

la formulazione del nuovo articolo 733-bis, inoltre, non prevede espressamente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge e, in particolare, di quelle in materia di

valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

appare pertanto necessario riformulare la disposizione inserendo l'inciso «fuori dai casi consentiti», in modo da rendere evidente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte indicate siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge;

per quanto concerne l'articolo 2, sembra opportuna un'attenta valutazione e rivisitazione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa *ex* decreto legislativo n. 231 del 2001;

la direttiva 2008/99/CE impone, agli articoli 6 e 7, agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche per i reati espressamente richiamati agli articoli 3 e 4, stabilendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive; in particolare, l'articolo 3 della direttiva elenca reati – di danno o pericolo concreto per il bene giuridico dell'ambiente – che provocano o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

l'articolo 19, comma 2, lettera *a*) della legge n. 96 del 2010 prevede che le fattispecie criminosi previste dalle direttive ivi richiamate siano introdotte tra i reati di cui alla sezione III del decreto legislativo n. 231 del 2001;

lo schema di decreto legislativo introduce un nuovo articolo 25-*decies* nel decreto n. 231 del 2001, il quale rinvia sia ai due nuovi reati introdotti nel codice penale in attuazione della direttiva 2008/99/CE (articoli 727-*bis* e 733-*bis* del codice penale), che ad una serie di reati previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente), dalla legge n. 150 del 1992, a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 549 del 1993 sulla tutela del-

l'ozono stratosferico e dell'ambiente, dal decreto legislativo n. 202 del 2007 sull'inquinamento provocato dalle navi;

tale rinvio appare troppo ampio; soprattutto per quanto attiene al codice dell'ambiente, infatti, si ricollega la responsabilità amministrativa di cui al decreto n. 231 a numerose fattispecie di reato, alcune delle quali di indubbia gravità, altre consistenti, invece, in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato; si potrebbe così realizzare una forte anticipazione della tutela penale, estesa a comportamenti prodromici rispetto alla realizzazione di fatti dannosi che, in quanto tali, sono sforniti di una diretta lesività per i beni giuridici tutelati, con la conseguenza di un effetto moltiplicatore delle sanzioni a carico delle imprese; si pensi, a titolo esemplificativo, alle violazioni previste dagli articoli 29-*quattuordecies*, 279, 258, 259, 260-*bis* del codice dell'ambiente;

l'impostazione dello schema di decreto legislativo sembra quindi talvolta eccedere quanto previsto dal legislatore comunitario, con il rischio di sanzionare gli enti non per il danno, o il pericolo concreto di danno, arrecato all'ambiente o alla persona, bensì per aver messo astrattamente in pericolo tali beni a seguito di violazioni solo formali di adempimenti amministrativi;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso «ART. 727-*bis*», al fine elevare sensibilmente la soglia di punibilità, recependo la clausola di salvezza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della direttiva 2008/99/CE e configurando condotte che esponcano a pericolo o danneggino lo stato di conservazione di una specie animale o vegetale selvatica protetta, che incidano su una quantità non trascurabile di esemplari, la cui offensività sia tale da giustificare l'applicazione delle

sanzioni previste dalla legge di delega e la punibilità anche titolo di colpa lieve, nel rispetto del principio di proporzionalità della pena;

2) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « ART. 733-*bis* », in modo da eliminare gli elementi di indeterminatezza della fattispecie evidenziati in premessa e garantire il rispetto del principio di proporzionalità della pena;

3) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « ART. 733-*bis* », inserendo, dopo la parola « *Chiunque* » le seguenti: « , fuori dai casi consentiti, »;

4) sia riformulato l'articolo 2, al fine di adeguarlo al principio di proporzionalità della pena ed ai principi di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge n. 96 del 2010, i quali dispongono che siano previsti come reati presupposto le sole fattispecie criminose indicate nelle direttive ivi richiamate e che siano rispettati i principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, evitando un generalizzato ed ingiustificato ricorso alle sanzioni del decreto legislativo n. 231 del 2001 anche per violazioni non gravi.